

# Credito d'imposta nuovi assunti per le aree del Mezzogiorno



Il comma 8, dell'articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012) si prefigge un'accelerazione dell'operatività del credito di imposta previsto dall'articolo 2 del Dl n. 70/2011 (legge n. 106/2011)

L'impulso che il legislatore con la legge di stabilità per il 2012 tenta di dare consiste nel fissare i termini entro cui la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del credito d'imposta.

Come si ricorderà, il Decreto legge n. 70/2011, convertito in legge n. 106/2011, ha confermato alcune agevolazioni fiscali a favore di datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni.

Poiché la norma in rassegna, cioè l'art. 22, comma 8 della legge di stabilità per il 2012, non introduce novità rispetto all'impianto normativo, ci si limita in questa sede ad accennare agli aspetti più evidenti dell'istituto rinviando, per gli approfondimenti, ad altri più esaustivi contributi<sup>(1)</sup>.

## Beneficiari

La norma (art. 22, comma 8, legge n. 183/2011) non entra nel dettaglio e, pertanto, possono bene-

ficiare della facilitazione tutti i datori di lavoro (imprese e non imprese).

## Ambito territoriale e temporale

I datori di lavoro beneficiari devono operare nelle seguenti Regioni:

Abruzzo,  
Basilicata,  
Calabria,  
Campania,  
Puglia,  
Molise,  
Sardegna  
Sicilia.

Per ottenere l'agevolazione, si devono effettuare delle nuove assunzioni in un periodo delimitato, individuato dalla stessa norma, vale a dire dal 14 maggio 2011 al 13 maggio 2012.

## Condizioni

### e tipologia rapporti di lavoro

Le nuove assunzioni - a tempo indeterminato, anche a part time - devono risultare in sovrannumero rispetto ai lavoratori occupati e vanno rivolte a soggetti definiti svantaggiati o molto svantaggiati.

## Lavoratori svantaggiati: definizioni

Sono **lavoratori svantaggiati** coloro che:

- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- non hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale;
- hanno superato i 50 anni di età;
- vivono soli con una o più persone a carico;
- sono occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna (superiore ad almeno il 25% del tasso negli altri settori);
- fanno parte di una minoranza nazionale con caratteristiche definite.

Sono **lavoratori «particolarmente svantaggiati»** coloro che:

Sono privi di occupazione da almeno 24 mesi

(1) Si veda G. Bonati, «Credito d'imposta variabile per le nuove assunzioni al Sud» in *Guida al Lavoro* n. 30 del 22.7.2001, pag. V e C. Valsiglio «Nuove assunzioni al Sud: l'agevolazione punto per punto» in *Corriere delle Paghe* n. 6 di giugno 2011, pag. 6.

Per verificare la spettanza del credito, si deve fare la differenza tra il numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato alla fine di ciascun mese e la media dei dipendenti in forza all'azienda, anch'essi con contratto a tempo indeterminato, nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2011, che ha convertito il Dl n. 78/2011.

L'azienda - per poter avere il beneficio - deve essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (Durc).

#### **Ammontare del credito di imposta**

Ogni nuova assunzione effettuata alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento fa nascere - per il datore di lavoro - il diritto a un credito di imposta corrispondente al 50% dei costi salariali dallo stesso sostenuti.

Questi ultimi (costo salariali), identificati dal regolamento Ce n. 800/2008, sono la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari.

#### **Osservazioni conclusive**

Fatti brevi cenni sulla misura agevolativa, torniamo ora alla legge di stabilità in commento individuando il motivo per cui il legislatore ha ritenuto

di tornare sull'argomento del credito d'imposta nuovi assunti nel Mezzogiorno.

Ciò è dettato dal fatto che il comma 8, dell'articolo 22, della legge di stabilità per il 2012 in commento, ha demandato a un decreto di natura non regolamentare (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome), il compito di stabilire i limiti di finanziamento del credito d'imposta garantiti da ciascuna delle Regioni interessate, nonché le disposizioni di attuazione delle norme introdotte, anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito d'imposta.

Ora la legge, prevede che la Conferenza Stato-Regioni debba sancire l'intesa sul predetto decreto di natura non regolamentare, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto.

*Antonino Cannioto  
e Giuseppe Maccarone*